

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-2572 del 08/05/2024 |
| Oggetto | Ditta C.B.C. S.p.A., Via Pescarolo II tronco, n. 300, Prignano sulla Secchia (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-2654 del 07/05/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | ANNA MARIA MANZIERI |

Questo giorno otto MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **C.B.C. S.p.A.**, ATTIVITÀ DI ARROSTIMENTO E SINTERIZZAZIONE DI MINERALI METALLICI, SITA IN VIA PESCAROLO 2° TRONCO, n. 300 IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO).

(RIF. INT. N. 00268630365 / 229)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 1225 del 13/03/2020** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta C.B.C. S.p.A., avente sede legale in Via Caselline n. 269 in comune di Vignola (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di arrostitimento e sinterizzazione di minerali metallici sita in Via Pescarolo 2° tronco n. 300 in comune di Prignano sulla Secchia (Mo);

richiamata la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 11/03/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 47143 del 11/03/2024, integrata con la documentazione trasmessa il 06/05/2024 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 83165 del 07/05/2024, con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti nell'installazione della nuova emissione in atmosfera E18 a servizio di “alimentazione essiccatoio + 3 setacci”, al fine di migliorare l'aspirazione sugli impianti produttivi e la captazione delle polveri presenti in ambiente di lavoro.

L'emissione avrà portata massima di **18.000 Nm³/h**, altezza del colmo del camino da terra di **10 m** e durata di funzionamento di **24 h/giorno**; il gestore propone un limite di concentrazione massima di “materiale particellare” pari a **10 mg/Nm³**.

Il nuovo camino di espulsione dei fumi sarà direzionato verso il lato sud dell'Azienda, opposto al recettore R3.

Al fine di compensare completamente l'incremento del flusso di massa autorizzato per “materiale particellare” conseguente all'attivazione di E18, il gestore propone inoltre di:

- **ridurre** la durata giornaliera di funzionamento delle emissioni **E6** ed **E9**, in particolare:
 - per E6, riduzione da 16 a **8 h/giorno**,
 - per E9, riduzione da 24 a **8 h/giorno**;
- **ridurre** il limite di concentrazione massima di “materiale particellare” per le emissioni **E8** ed **E16**, in particolare:
 - per E8, riduzione da 10 a **9,5 mg/Nm³**,
 - per E16, riduzione da 20 a **18 mg/Nm³**.

Inoltre, il gestore:

- in merito alla matrice rumore, fornisce una **valutazione previsionale di impatto acustico** che valuta l'effetto dell'attivazione della sorgente sonora corrispondente all'emissione E18.

Le verifiche sono state effettuate prendendo in esame il solo punto P6 al confine di proprietà (il più prossimo al nuovo impianto) e il solo recettore R3 (il più vicino dei recettori presenti), valutando i livelli di immissione assoluti e differenziali, sia in periodo diurno che in periodo notturno; si è ritenuto che la verifica del rispetto dei limiti di legge in P6 e presso R3 implichi automaticamente il rispetto anche in corrispondenza degli altri punti e recettori previsti in AIA.

È stato considerato il livello sonoro di 68,5 dBA dichiarato dal costruttore per la nuova sorgente.

Inoltre, sono stati presi a riferimento i livelli ante-operam rilevati a settembre/ottobre 2023:

| PUNTO | PERIODO | Leq (dBA) | NOTE |
|-------|----------|-----------|---|
| P6 | diurno | 43,5 | Rilievo eseguito a 1 m di distanza dal confine aziendale ovest, in prossimità del reparto di macinazione. L'attività aziendale era regolarmente funzionante, con portone di accesso al reparto chiuso. Durante il rilievo era presente la rumorosità dovuta alle lavorazioni interne e al traffico interno. |
| R3 | diurno | 36,5 | Rilievo eseguito a 40 m dal recettore R3, sul lato sud rispetto alla proprietà. L'attività aziendale era regolarmente funzionante, con portone di accesso ai reparti chiuso. Durante il rilievo era presente la rumorosità dovuta ad attività lavorative aziendali e a lavorazioni agricole del recettore R3. |
| | notturno | 24,5 | |

Il contributo sonoro aggiuntivo di E18 nel punto P6 ammonta a 37,5 dBA, per cui il livello ambientale atteso risulta pari a **44,5 dBA**, tale da garantire il rispetto del valore limite di immissione assoluta sia in periodo diurno (70 dBA) che in periodo notturno (60 dBA).

Invece, il contributo sonoro aggiuntivo presso il recettore R3 ammonta a 24,4 dBA, per il cui il livello ambientale atteso risulta pari a **36,8 dBA** in periodo diurno e a **27,6 dBA** in periodo notturno; risultano quindi rispettati i valori limite di immissione assoluta anche presso R3, sia in periodo diurno (60 dBA) che in periodo notturno (50 dBA).

Prendendo a riferimento il valore di rumore residuo rilevato nel 2018 (33,7 dBA in periodo diurno e 27,5 dBA in periodo notturno), si ottengono livelli differenziali presso R3 pari

rispettivamente a **4,8 dBA** in periodo diurno e a **3,2 dBA** in periodo notturno: risulta quindi rispettato il limite differenziale in periodo diurno (5,0 dBA); invece, si registra un leggero superamento del limite notturno (3,0 dBA), tuttavia, considerato un abbattimento stimato di 3 dBA dovuto alle pareti e agli infissi del recettore, il tecnico incaricato dalla Ditta ritiene che se il livello acustico fosse misurato all'interno dell'abitazione si avrebbe il rispetto del limite differenziale anche in periodo notturno.

Il tecnico inoltre ricorda che il criterio differenziale non è applicabile nel caso in cui il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA in periodo diurno e a 40 dBA in periodo notturno.

Il gestore conclude pertanto che anche nel nuovo assetto saranno rispettati i limiti di immissione assoluta e i limiti differenziali presso tutti i punti al confine aziendale e tutti i recettori;

- dichiara che non si prevedono variazioni qualitative o quantitative significative relativamente alle altre matrici ambientali rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

dato atto che il 26/02/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime e di gas metano, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e l'attività di gestione di rifiuti ritirati da terzi, le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che l'attivazione della nuova emissione E18 non comporti variazioni significative del fabbisogno di energia elettrica;

valutata positivamente l'intenzione del gestore di migliorare la captazione delle polveri in ambiente di lavoro in corrispondenza dell'alimentazione degli essiccatoi e dei setacci, attivando la nuova emissione **E18** e rilevando a tale riguardo che:

- il filtro a tessuto che il gestore intende installare risulta conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si valuta positivamente la proposta del gestore di fissare un limite di concentrazione massima di “*materiale particellare*” di 10 mg/Nm³ (ampiamente inferiore al limite di riferimento di 30 mg/Nm³ previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna);
- è opportuno prescrivere l'esecuzione di autocontrolli a carico del gestore a cadenza **semestrale**;
- è necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** in corrispondenza dell'attivazione della nuova emissione;

dato atto che l'attivazione di E18 comporta un incremento di **3,6 kg/giorno** del flusso di massa autorizzato per “*materiale particellare*”, che però viene completamente compensato grazie alle riduzioni di durata di funzionamento e di limite di concentrazione massima per il medesimo inquinante proposti per le emissioni in atmosfera **E6, E8, E9** ed **E16**. A tale proposito:

- si dà atto che complessivamente il flusso di massa autorizzato si riduce di **0,044 kg/giorno** (corrispondenti allo 0,04% del flusso di massa attualmente autorizzato in AIA);
- si ritiene opportuno prescrivere al gestore di trasmettere **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà effettuato sull'emissione **E8** a seguito del rilascio del presente provvedimento, al fine di confermare il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione massima di “*materiale particellare*”;
- la verifica del rispetto del nuovo limite di concentrazione massima di “*materiale particellare*” per l'emissione in atmosfera **E16** avverrà al momento della messa a regime della stessa, in considerazione del fatto che l'emissione in questione non risulta essere stata ancora attivata;

preso atto degli esiti della valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dal gestore e non ritenendo necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 1225 del 13/03/2020 e s.m.** a C.B.C. S.p.A., avente sede legale in Via Caselline n. 269 in comune di Vignola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici (punto 2.1 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Pescarolo 2° tronco n. 300 in comune di Prignano sulla Secchia (Mo), come di seguito indicato:

a) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Prignano sulla Secchia **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sul punto di emissione in atmosfera **E8** a seguito della messa a regime della nuova emissione E18, al fine di attestare il rispetto del nuovo valore limite di concentrazione massima di *“materiale particellare”*; il certificato deve essere trasmesso entro 30 giorni dall’esecuzione del campionamento.

b) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E1 – reparto macinazione argille monocottura + silos allumina | PUNTO DI EMISSIONE E2 – impianto macinazione pendolare 1 | PUNTO DI EMISSIONE E3 – impianto macinazione pendolare 2 | PUNTO DI EMISSIONE E5 – reparto confezionamento lettiere |
|--|---|---|---|---|
| Messa a regime | a regime | a regime | a regime | a regime |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Altezza minima (m) | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Durata (h/gg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Materiale particellare (mg/Nm ³) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Silice libera cristallina (mg/Nm ³) | 5 * | --- | --- | --- |
| Impianto di depurazione | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) |

* limite applicato nel caso in cui il relativo flusso di massa, rilevato a monte dell’impianto di abbattimento, sia **≥ 25 g/h** (soglia di rilevanza).

Pertanto, in riferimento ai quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, la Ditta dovrà effettuare una valutazione teorica del flusso di massa della sostanza in questione (silice libera cristallina) al fine di stabilire il rispetto della soglia di rilevanza; in tale calcolo, in presenza di una o più sostanze della stessa classe, le quantità devono essere sommate.

Qualora a monte dell’impianto di abbattimento il flusso di massa sia **≥ 25 g/h**, la Ditta dovrà effettuare la ricerca del singolo inquinante specifico (**SiO₂**) ogni volta che la concentrazione del materiale particellare per il punto di emissione interessato risulti **≥ 5 mg/Nm³**.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E6 – reparto confezionamento zeoliti | PUNTO DI EMISSIONE E7 – impianto trattamento bentoniti essiccatoio rotativo | PUNTO DI EMISSIONE E8 – impianto trattamento bentonite | PUNTO DI EMISSIONE E9 – impianto trattamento bentonite |
|--|--|--|---|---|
| Messa a regime | a regime | a regime | a regime § | a regime |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 5.300 | 40.000 | 15.000 | 10.000 |
| Altezza minima (m) | 10 | 14 | 13,5 | 13 |
| Durata (h/gg) | 8 | 24 | 24 | 8 |
| Materiale particellare (mg/Nm ³) | 10 | 10 | 9,5 | 10 |
| Impianto di depurazione | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) |

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E11 – preparazione composti bentonitici | PUNTO DI EMISSIONE E12 – impianto di calcinazione / sinterizzazione | PUNTO DI EMISSIONE E13 – bruciatore impianto di calcinazione / sinterizzazione | PUNTO DI EMISSIONE E14 – impianto macinazione pendolare 3 |
|--|---|--|---|--|
| Messa a regime | a regime | a regime | a regime | a regime |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 16.000 | 3.000 | tiraggio naturale | 32.000 |
| Altezza minima (m) | 12 | 14 | 14 | 12 |
| Durata (h/gg) | 24 | 16 | 16 | 24 |
| Materiale particellare (mg/Nm ³) | 10 | 5 | 5 ** | 10 |
| Silice libera cristallina (mg/Nm ³) | 5 * | 5 * | --- | 5 * |

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E11 – preparazione composti bentonitici | PUNTO DI EMISSIONE E12 – impianto di calcinazione / sinterizzazione | PUNTO DI EMISSIONE E13 – bruciatore impianto di calcinazione / sinterizzazione | PUNTO DI EMISSIONE E14 – impianto macinazione pendolare 3 |
|--|--|---|--|---|
| Stagno e suoi composti (espressi come Sn) (mg/Nm ³) | 5 * | --- | --- | --- |
| Fluoro (mg/Nm ³) | | 5 | --- | --- |
| Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³) | | --- | 350 ** | --- |
| Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³) | | --- | 35 ** | --- |
| Impianto di depurazione | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | --- | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri, fluoro **) | --- | semestrale (portata, polveri) |

* limite applicato nel caso in cui il relativo flusso di massa, rilevato a monte dell'impianto di abbattimento, sia ≥ 25 g/h (soglia di rilevanza).

Pertanto, in riferimento ai quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, la Ditta dovrà effettuare una valutazione teorica del flusso di massa della sostanza in questione (silice libera cristallina e stagno) al fine di stabilire il rispetto della soglia di rilevanza; in tale calcolo, in presenza di una o più sostanze della stessa classe (silice libera cristallina e stagno), le quantità devono essere sommate.

Qualora a monte dell'impianto di abbattimento il flusso di massa sia ≥ 25 g/h, la Ditta dovrà effettuare la ricerca del singolo inquinante specifico (SiO₂ e Sn) ogni volta che la concentrazione del materiale particellare per il punto di emissione interessato risulti ≥ 5 mg/Nm³.

** limite di concentrazione riferito ad un tenore di ossigeno del 3%.

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | PUNTO DI EMISSIONE E15 – reparto macinazione / miscelazione | PUNTO DI EMISSIONE E16 – reparto atomizzazione | PUNTO DI EMISSIONE E17 – atomizzatore | PUNTO DI EMISSIONE E18 – alimentazione essiccatoio + 3 setacci |
|--|---|--|---|--|
| Messa a regime | a regime | § | § | § |
| Portata massima (Nm ³ /h) | 14.000 | 30.000 | 66.000 | 15.000 |
| Altezza minima (m) | 12 | 25 | 25 | 10 |
| Durata (h/gg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Materiale particellare (mg/Nm ³) | 10 | 18 | 20 | 10 |
| Silice libera cristallina (mg/Nm ³) | 5 * | 5 * | 5 * | 5 * |
| Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³) | --- | --- | 350 | --- |
| Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³) | --- | --- | 35 ** | --- |
| Impianto di depurazione | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | semestrale (portata, polveri) | semestrale (portata, polveri) | trimestrale (portata, polveri) annuale (NO _x) | semestrale (portata, polveri) |

* limite applicato nel caso in cui il relativo flusso di massa, rilevato a monte dell'impianto di abbattimento, sia ≥ 25 g/h (soglia di rilevanza).

Pertanto, in riferimento ai quantitativi di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, la Ditta dovrà effettuare una valutazione teorica del flusso di massa della sostanza in questione (silice libera cristallina) al fine di stabilire il rispetto della soglia di rilevanza; in tale calcolo, in presenza di una o più sostanze della stessa classe (silice libera cristallina), le quantità devono essere sommate.

Qualora a monte dell'impianto di abbattimento il flusso di massa sia ≥ 25 g/h, la Ditta dovrà effettuare la ricerca del singolo inquinante specifico (SiO₂) ogni volta che la concentrazione del materiale particellare per il punto di emissione interessato risulti ≥ 5 mg/Nm³.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Diametro (metri) | n° punti prelievo | Lato minore (metri) | n° punti prelievo |
| fino a 1 m | 1 | fino a 0,5 m | 1 al centro del lato |
| da 1 m a 2 m | 2 (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m | 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m | 3 (posizionati a 60°) | superiore a 1 m | 3 |

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota > 15 m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

| Parametro/inquinante | Metodi di misura |
|--|---|
| Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O ₂) | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.) |
| Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) | UNI EN 14790:2017 (*) |
| Polveri totali (PTS) o materiale particolare | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³) |
| Silice libera cristallina (SiO ₂) | UNI 11768:2020 |
| Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.) | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29 |
| Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF | <ul style="list-style-type: none"> ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2) |
| Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂ | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂ | <ul style="list-style-type: none"> UNI EN 14791:2017 (*) uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1) |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni | UNI EN 14181:2015 |

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Prignano sulla Secchia.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Prignano sulla Secchia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i

risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:

- relativamente alle emissioni **E16** ed **E17** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime delle emissioni (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente all'emissione **E18** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime della nuova emissione (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi, costituiti da misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale

10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

14. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1225 del 13/03/2020 e s.m.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1225 del 13/03/2020 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta C.B.C. S.p.A. e al Comune di Prignano sulla Secchia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.